

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi e i confini con la fattispecie di atti persecutori



di Angelo Salerno

Magistrato con funzioni G.I.P./G.U.P.
presso il Tribunale di Bari

It

Il presente lavoro analizza la fattispecie dei maltrattamenti contro familiari o conviventi, prendendo in esame la struttura del reato e l'elemento soggettivo del dolo unitario e programmatico di maltrattamenti. Particolare attenzione è inoltre dedicata al confine applicativo tra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi e la fattispecie attingua di atti persecutori (o stalking), alla luce dei più recenti interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia con riferimento ai rapporti di convivenza more uxorio sia relativamente a quelli di coniugio.



Maltrattamenti contro familiari o conviventi, dolo unitario, atti persecutori.

Eng

The present work analyses the case of ill-treatment against family members or cohabitants, examining the structure of the crime and the subjective element of the unitary and programmatic intent of ill-treatment. Particular attention is also paid to the boundary between the crime of ill-treatment against family members or cohabitants and the situation surrounding persecutory acts (or stalking), in the light of the most recent interventions of constitutional and legitimacy jurisprudence, both with regard to the relationships of cohabitation "more uxorio" and to those of marriage.



Ill-treatment against family members or cohabitants, unitary intent, stalking.

Sommario

1. Inquadramento generale - 2. La struttura del reato - 3. L'elemento soggettivo del reato - 4. Il confine tra il delitto di maltrattamenti e il delitto di atti persecutori - 5. Riferimenti bibliografici

1. Inquadramento generale

Il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli è punito all'art. 572 c.p. che, al comma 1, stabilisce che *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni"*. La fattispecie criminosa in esame è stata modificata dapprima con legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha disposto il raddoppio del termine di prescrizione del reato, e successivamente con legge 19 luglio 2019 n. 69, c.d. Codice Rosso, intervenuta sul piano sanzionatorio, elevando la cornice edittale con il non trascurabile effetto di raddoppiare il termine di fase delle misure cautelari applicabili per questa tipologia di reato. È stato inoltre previsto che la sospensione condizionale concessa per il delitto in esame debba essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, come sancito dall'art. 165, comma quinto, c.p. (oggetto di recente degli interventi adottati con L. 24 novembre 2023, n. 168).

La fattispecie in esame si colloca in posizione residuale rispetto a quella di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 c.p., in quanto i maltrattamenti puniti dall'art. 572 c.p. si sostanziano in una condotta a forma libera, posta in essere nei confronti di una persona con cui il reo vanta una relazione speciale, e assume rilevanza penale ove sia reiterata nello spazio e nel tempo, nelle forme del reato abituale.

La collocazione tra i delitti contro la famiglia rappresenta una novità del codice Rocco, posto che il previgente codice Zanardelli annoverava le condotte di maltrattamenti tra i delitti contro la persona; parte della dottrina [FIANDACA, MUSCO, 2020, 471] ha invero criticato tale scelta, evidenziando come la fattispecie in esame esuli dai rapporti strettamente familiari.

Ne derivano le incertezze in merito all'individuazione del BENE GIURIDICO TUTELATO dall'art. 572 c.p., alla luce dei contrasti registratisi in dottrina. Un primo orientamento [COLACCI] individua infatti nella famiglia, secondo un'accezione lata dell'espressione, tale da includere ogni rapporto interpersonale caratterizzato da stabilità e vicinanza, relegando in secondo piano l'incolumità della persona offesa. A tale impostazione si contrappone la tesi maggioritaria che identifica il bene protetto nella persona del soggetto più debole, che si trova esposto alla supremazia o all'arbitrio di un familiare o di un soggetto preposto alla sua cura o educazione, ovvero negli altri rapporti, tra cui quelli di coniugio o di convivenza [PISAPIA], ovvero finanche nella personalità dell'individuo *tout court* [COPPI].

2. La struttura del reato

Il reato di maltrattamenti ex art. 573 c.p., al pari della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p., pur richiedendo una specifica relazione tra il soggetto agente e la persona offesa, non fa riferimento ad una specifica qualifica in capo al primo, consentendo di qualificare la fattispecie come reato comune.

È in ogni caso prevalsa la tesi che qualifica il delitto in esame come reato proprio, nonostante l'uso del termine *"chiunque"*, proprio in ragione dello speciale legame che deve sussistere tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, inquadrabile in uno dei rapporti individuati dal legislatore, il meno specifico dei quali, ad esempio la convivenza (che può avvenire a più titoli), appare in ogni caso idoneo a differenziare la posizione del soggetto agente rispetto a quella del *quivis de populo* (che se non convive con la persona offesa non potrà commettere il reato).

Ciò che conta è in ogni caso il rapporto e non la posizione rivestita nell'ambito di esso, sicché la condotta di maltrattamenti potrebbe essere addebitata al figlio ai danni dei genitori (Cass. 1 aprile 2010, n. 12798) o al dipendente in danno dei propri colleghi (come si avrà modo di evidenziare) o finanche del proprio datore di lavoro (nell'ipotesi in cui ad esempio questi non sia in condizione di licenziarlo perché dotato di un *know how* infungibile).

Venendo all'esame della condotta criminosa, occorre fin da subito evidenziare, come anticipato, che si tratta di una condotta a forma libera, potendo consistere in un qualsiasi comportamento di maltrattamento, cioè diretto e idoneo a provocare nel soggetto passivo una sofferenza fisica o morale, con effetti di prostrazione e avvilitamento [FIANDACA, MUSCO, ID.].

La condotta di maltrattamento è pacificamente qualificata come reato abituale, interpretata come reiterazione degli atti di vessazione, tale da rappresentare una fonte di disagio che si protrae nel tempo, anche se non in maniera continuativa e permanente, si da risultare incompatibile con le normali condizioni di vita della vittima, rendendo la relazione personale con il soggetto agente dolorosa ed avvilita (Cass. 4 marzo 1996, n. 4015).

Possono dunque integrare il delitto in esame condotte di percosse, minacce o privazioni, nonché atti di disprezzo e offesa alla dignità della persona offesa, che le cagionino sofferenze fisiche o anche solo morali (Cass. 6 novembre 2013, n. 44700).

Stante la natura di reato a condotta libera, possono assumere rilevanza altresì le omissioni da parte del reo, purché sussista un dovere giuridico di agire, come nel caso in cui un genitore venga meno ai propri obblighi di mantenere, istruire ed educare il figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ovvero non impedisca che il proprio figlio viva in stato di abbandono. Si tratta dunque di omissioni giuridicamente rilevanti e non condotte di mera inerzia, che possono tuttavia assumere rilevanza in quanto costituiscano forme di maltrattamento, in violazione di doveri anche solo etici o morali (si pensi al coniuge che trascuri sistematicamente il proprio partner, in violazione di doveri non giuridici, arrecando così sofferenze e mortificandolo).

Una particolare forma di maltrattamenti, nell'ambito familiare, può consistere nella c.d. violenza assistita, nel caso di *"condotte di reiterata violenza nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra una omissione connotata da deliberata indifferenza e trascuratezza verso i bisogni affettivi della prole"* (Cass. 29 gennaio 2015, n. 4332).

Non occorre che i singoli episodi di cui si compone la condotta abituale di maltrattamenti assumano autonoma rilevanza penale, sebbene tale evenienza non sia esclusa, potendo verificarsi che il reo integri una pluralità di fattispecie criminose (quali i delitti di percosse, lesioni, minacce, e simili) reiterate nel tempo, tali da integrare complessivamente il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

In siffatta ipotesi si configura peraltro l'aggravante speciale di cui all'art. 576, n. 5, c.p., come integrato dalla già citata legge n. 172 del 2012, quando il delitto (ivi comprese le lesioni dolose, in forza del richiamo operato dall'art. 585 c.p.) sia stato commesso *"5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572"*.

La Corte di cassazione, con una sentenza poco recente ma particolarmente chiara, ha offerto al riguardo una definizione del delitto in esame che merita di essere riportata in questa sede, affermando che *"il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso, pertanto, si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine"* (Cass. 28 febbraio 1995, n. 4636).

Sotto il profilo temporale, a differenza dei reati permanenti, che presuppongono una condotta continuativa, senza soluzione di continuità, che comprime il bene giuridico tutelato, i maltrattamenti possono essere intervallati nel tempo, senza una specifica cadenza, purché l'insieme delle condotte determini un regime di vita improntato alla sofferenza e alla subordinazione.

Stante la struttura del reato, che richiede una pluralità di atti che, complessivamente considerati, determinino effetti pregiudizievole ai danni della persona offesa, un risalente ma ancora attuale orientamento giurisprudenziale ha qualificato il delitto in esame come reato d'evento, affermando che *"Il delitto di maltrattamenti risulta caratterizzato dalla presenza di quell'evento che più volte la giurisprudenza ha individuato nella*

produzione di durevoli sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona di famiglia o di una persona minore degli anni quattordici o di una persona sottoposta alla autorità dell'agente, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. E poiché un simile evento può ritenersi realizzato anche quando ne siano vittima persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza, ne consegue che coloro cui sono attribuiti oneri di protezione possono rispondere del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. quando tollerino che quel risultato abbia a realizzarsi, purché, ovviamente, o non si siano attivati in alcun modo o si siano attivati in modo del tutto inefficiente pur essendo in condizione di impedire l'evento. Cosicché il loro contegno omissivo, non impedendo quell'evento che avrebbero l'obbligo giuridico di impedire, viene equiparato dalla legge, sotto il profilo eziologico, a causa della sua realizzazione" (Cass. 19 novembre 1994, n. 3965).

Emerge dunque la struttura di evento del reato, che consente di ammettere nel contempo la rilevanza penale di una forma omissiva impropria di maltrattamenti, per tolleranza, di cui all'art. 40, cpv., c.p., quando il reo sia gravato da una posizione di garanzia, in termini di protezione, con conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento e disponendo dei necessari poteri impeditivi (a conferma dell'attualità dell'indirizzo in esame può citarsi Cass. 9 marzo 2018, n. 10763).

È stato già evidenziato, con riferimento al soggetto attivo, che occorre una relazione qualificata tra reo e persona offesa, da individuarsi in primo luogo nei rapporti familiari, cui la legge n. 172 del 2012, inserendo l'inciso "o comunque convivente", ha esteso ai rapporti di convivenza che non rientrino nella nozione di famiglia.

Dalla formulazione della norma consegue che la famiglia, quale legame tra coniugi e discendenti, non richiede la convivenza del familiare perché risulti integrato il delitto in esame, che invece è necessaria come elemento costitutivo nel caso in cui la condotta riguardi rapporti di fatto (con implicazioni rilevanti in merito alla qualificazione del reato come maltrattamenti invece che atti persecutori, ex art. 612 bis c.p., di cui nel prosieguo).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 ottobre 2019, n. 43701) ha pertanto affermato che "il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte proseguano dopo la cessazione della convivenza della vittima con l'agente, allorché non siano venuti meno i vincoli di solidarietà che derivano dalla precedente qualità del rapporto intercorso tra le parti", con particolare riferimento alla condotta del padre nei confronti della figlia. Del pari, con riferimento ai rapporti tra coniugi, la Corte di cassazione ha precisato che "Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza" (Cass. 23 gennaio 2018, n. 3087).

Con riferimento invece ai rapporti tra genitori e figli nonché tra fratelli, una più recente pronuncia ha ritenuto necessario che soggetto agente e persona offesa convivano, affermando che "la condotta penalmente sanzionata non richiede la mera esistenza di un rapporto parentale tra l'autore della condotta e la persona offesa, occorrendo l'effettiva convivenza o, quanto meno, rapporti di reciproca assistenza morale ed affettiva, sicché il reato non è configurabile ove risulti la definitiva disgregazione dell'originario nucleo familiare", in relazione alla condotta del figlio e fratello delle persone offese che aveva interrotto con queste qualsivoglia rapporto familiare, ivi compresa la convivenza (Cass. 28 febbraio 2020, n. 8145). La Corte di cassazione sembra dunque aver assegnato in questo caso rilevanza non già ai profili formali del rapporto tra i soggetti predetti bensì alla situazione di fatto dell'interruzione di ogni rapporto affettivo.

Specie a seguito della novella del 2012, la disposizione dell'art. 572 c.p. fa riferimento non solo ai rapporti familiari in senso stretto ma a qualsiasi consorzio tra persone fra le quali, per relazioni sentimentali o consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà in un regime di stabile convivenza; il reato risulta pertanto configurabile anche nell'ipotesi di convivenza *more uxorio* e quindi al di fuori della famiglia fondata sul matrimonio.

Infine, il vincolo giuridico considerato dall'art. 572 c.p. può derivare anche da un rapporto di semplice autorità o di dipendenza, originato dallo svolgimento di una professione o di un'arte, ovvero da rapporti di cura e custodia, le cui nozioni sono state esaminate in relazione all'art. 571 c.p.

3. L'elemento soggettivo del reato

La struttura del delitto di maltrattamenti, quale reato abituale, si ripercuote inevitabilmente sull'elemento soggettivo del reato, rispetto al quale sia l'elemento rappresentativo che l'elemento volitivo del dolo devono ricomprendere la pluralità di condotte in cui la fattispecie criminosa si sostanzia.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, quale coscienza e volontà di commettere una serie di condotte lesive della integrità fisica o della libertà o del decoro della persona offesa (Cass. VI, n. 27048/2008; Cass. VI, n. 11476/1997; Cass. II, n. 727/1966), non essendo invece richiesti né il dolo specifico né particolari finalità da parte del soggetto agente (Cass. III, n. 1508/2019; Cass. VI, n. 4933/2004), purché abbia agito con consapevolezza e volontà di realizzare in modo continuativo condotte tali da sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche o morali (Cass. VI, n. 1067/1991).

Il dolo deve dunque comprendere la pluralità di comportamenti tenuti dal reo, fungendo da elemento subbiiettivo unificatore dei medesimi (Cass. VI, n. 1159/1969), quale unica intenzione, prolungata nel tempo (Cass. VI, n. 1518/1969).

Nell'accertamento del dolo sul giudice grava pertanto un obbligo di motivazione particolarmente rigoroso in ordine alla dimostrazione che tutti i fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile dalla volontà unitaria, persistente e ispiratrice delle plurime condotte in cui si sostanzia il delitto, da prendere in considerazione complessivamente. Deve dunque escludersi in maniera categorica la rilevanza di comportamenti caratterizzati da mera occasionalità e realizzati con dolo d'impeto, isolato e frammentario (Cass. VI, n. 3032/1987).

La Corte di cassazione ha tuttavia evidenziato che, sebbene il dolo deve investire la pluralità dei fatti, in modo da costituirne l'elemento subbiiettivo unificatore e il nesso psicologico comune, non è richiesta l'unicità di un disegno criminoso che caratterizza invece l'istituto del reato continuato (Cass. VI, n. 15146/2014; Cass. VI, n. 13032/1986). Non occorre cioè la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale (Cass. I, n. 13013/2020; Cass. VI, n. 33106/2003).

È invece sufficiente la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatoria, già posta in essere altre volte, la quale riveli, attraverso l'accettazione dei singoli episodi, una inclinazione della volontà a maltrattare una o più persone conviventi (Cass. VI, n. 6319/1994).

Non è dunque richiesta la programmatica e preventiva finalizzazione di ogni episodio al raggiungimento del risultato, che è quello di sottoporre la parte lesa ad un intollerabile regime di vita attraverso violenze fisiche e morali (Cass. VI, n. 2800/1995), e pertanto non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi. Ciò che la norma incriminatrice richiede è invece che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale (Cass. VI, n. 3965/1994). La volontà e la rappresentazione della condotta abituale, mediante comportamenti che solo progressivamente sono in grado di realizzare il risultato offensivo del bene giuridico tutelato, possono dunque realizzarsi in modo graduale, travalicando le singole parti della condotta e venendo così a costituire un elemento unificatore dei singoli episodi in cui si sostanzia (Cass. VI, n. 2800/1995; Cass. VI, n. 3965/1994).

La Corte di cassazione ha infatti definito il dolo del delitto ex art. 572 c.p. "unitario e programmatico" (Cass. VI, n. 6541/2004), chiarendo che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Cass. VI, n. 16836/2010; Cass. VI, n. 6541/2004), e tale da sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (Cass. VI, n. 25183/2012; Cass. VI, n. 15680/2012).

Tale valutazione è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve fornire del suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della intima volizione dell'imputato (Cass. VI, n. 2800/1995).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato, in più occasioni, che non può essere riconosciuta alcuna rilevanza al movente della condotta delittuosa, in quanto si tratta di un profilo che è estraneo alla nozione di dolo e che non può escluderlo, consentendo, al contrario, di evidenziare la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi in sede di accertamento del dolo (Cass. VI, n. 5531/1996). È stato pertanto ravvisato l'elemento soggettivo del delitto a fronte delle condotte realizzate senza il fine di arrecare sofferenze fisiche o morali alla persona offesa (dolo specifico) ma con consapevolezza e volontà delle condotte abituali di maltrattamenti (dolo generico) realizzate per gelosia morbosa (Cass. II, n. 357/1966), per risentimento da parte del soggetto agente nei confronti della stessa (Cass. III, n. 14742/2016) ovvero per finalità educative nel caso di maltrattamenti ai danni dei figli minori (Cass. VI, n. 39927/2005).

4. Il confine tra il delitto di maltrattamenti e il delitto di atti persecutori

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi pone spesso, nella sua applicazione concreta, problemi e dubbi interpretativi rispetto alla fattispecie di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.

La forma libera delle condotte di maltrattamenti e la descrizione altrettanto elastica delle condotte persecutorie (molestie o minacce), richiedono infatti di stabilire un valido criterio distintivo tra i fatti che ricadono nella fattispecie ex art. 572 c.p. e quelli disciplinati invece dall'art. 612 bis c.p.

Con riferimento ai fatti commessi tra soggetti legati da una relazione di stabile convivenza, la giurisprudenza di legittimità adopera principalmente un criterio di carattere cronologico, in forza del quale *"il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile soltanto per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il delitto di atti persecutori"* (Cass. 8 marzo 2019, n. 10222).

Al contrario, a fronte di un vincolo matrimoniale, diviene meno agevole tracciare la predetta linea di confine.

Sul punto è intervenuta, di recente, la Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio 2021, n. 98, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla possibilità di riqualificare i fatti ascritti all'imputato, cui era contestata la fattispecie di atti persecutori, ravvisando il più grave delitto di maltrattamenti in famiglia, senza riconoscergli la facoltà di essere ammesso a riti alternativi a seguito della riqualificazione del fatto.

Secondo i giudici della Corte, l'art. 572 c.p. trova applicazione a fronte delle condotte di maltrattamenti tenute ai danni di *"una persona della famiglia o comunque convivente"*, richiedendo pertanto *"legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per colui che patisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente agevole per colui che li perpetua proseguire"*.

Fuori da tali ipotesi, dunque, non è possibile applicare il disposto dell'art. 572 c.p., stante il divieto di analogia *in malam partem*, definito dalla Corte come *"il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale"*.

Sulla scorta di tali presupposti, dunque, la Corte ha ritenuto che l'estensione dell'ambito operativo dell'art. 572 c.p. oltre i confini tracciati dal legislatore costituirebbe una inammissibile operazione analogica, *in malam partem*, preclusa dall'art. 25, secondo comma, Cost., con conseguente inammissibilità della questione per carenza del requisito di rilevanza.

L'intervento della Consulta lascia tuttavia irrisolti una serie di dubbi applicativi legati alla tipologia di rapporto che lega in concreto il soggetto agente e la persona offesa,

con riflessi sui confini del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi rispetto alla fattispecie di atti persecutori.

Sul punto è più volte intervenuta la Corte di cassazione, affermando che le due fattispecie sono l'una sussumibile nell'altra (Cass. VI, n. 16846/2018) e che il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe il delitto di atti persecutori (Cass. VI, n. 7369/2013). Pur in assenza di una relazione astratta di specialità unilaterale tra le due fattispecie, nella condotta criminosa di maltrattamenti, a forma libera, rientrano infatti, in punto di fatto, tanto le condotte di molestia o minaccia, di cui all'art. 612 *bis* c.p., quanto gli eventi tipici richiesti per il delitto di atti persecutori, in quanto sovrapponibili all'effetto di rendere intollerabili e mortificanti le relazioni tra maltrattante e maltrattato. Va altresì evidenziato che l'art. 612 *bis* c.p. prevede, al comma 1, una clausola di sussidiarietà ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), tale per cui le due fattispecie si pongono in rapporto di alternatività, dovendo trovare applicazione l'art. 572 c.p. ogniqualvolta le condotte del soggetto agente integrino contemporaneamente le due fattispecie delittuose.

Tanto premesso, la Corte di cassazione ha individuato la linea di confine tra le fattispecie e di maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori, distinguendo a seconda che il rapporto tra il soggetto agente e la persona offesa si iscriva nell'ambito delle relazioni di coniugio e parentela, ovvero consista in una relazione di convivenza di fatto.

In quest'ultimo caso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che a fronte della cessazione sopravvenuta del vincolo familiare o affettivo tra il soggetto agente e la persona offesa o del venir meno della sua attualità temporale, le condotte non possano sussumersi nella fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 c.p., sicché a seguito dell'interruzione del rapporto di convivenza troverà applicazione il delitto di atti persecutori (Cass. VI, n. 45095/2021; Cass. VI, n. 30704/2016).

I maltrattamenti contro familiari e conviventi sono infatti configurabili, nel caso di convivenza *more uxorio*, soltanto in relazione alle condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il delitto di atti persecutori (Cass. II, n. 10222/2019), dovendosi ritenere in tale contesto venute meno la comunanza di vita e di affetti che legava le parti (e che aggrava il delitto di atti persecutori ai sensi del comma 2 dell'art. 612 *bis* c.p.), nonché il rapporto di reciproco affidamento tra le stesse (Cass. VI, n. 39352/2021).

I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto che, anche nei casi di cessazione della convivenza *more uxorio*, sia configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra le parti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune e dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, come nel caso in cui il soggetto agente sia quotidianamente presente nella vita e nell'abitazione dell'ex convivente e del figlio comune, persone offese, per attendere ai compiti educativi e di assistenza inerenti alla genitorialità (Cass. VI, n. 7259/2022).

Fuori da tali ipotesi, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. nell'accezione più ristretta (Corte cost., n. 98/2021), di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis*, comma 2, c.p. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi *more uxorio* ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza (Cass. VI, n. 15883/2022).

Con riferimento invece ai rapporti di coniugio, i giudici di legittimità hanno osservato che presentano una diversa intensità e stabilità rispetto alla convivenza di fatto, tale per cui, anche in caso di separazione tra i coniugi, rimangono integri i doveri di rispetto reciproco e di assistenza morale e materiale, nonché di solidarietà, che nascono

dal rapporto coniugale (Cass. VI, n. 7369/2013).

Ne consegue che, anche qualora sia venuta meno la convivenza tra i coniugi, a seguito della separazione legale o di fatto tra i medesimi, le condotte vessatorie poste in essere dal coniuge separato integreranno il delitto di maltrattamenti in famiglia (Cass. VI, n. 3087/2018).

Come evidenziato dai giudici di legittimità, infatti, il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e anche a prescindere dalla convivenza, dal momento che la separazione è condizione che non elide lo “status” acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, c.c. (Cass. VI, n. 45400/2022).

Al contrario, in caso di divorzio, viene meno ogni vincolo familiare ed affettivo (Cass. V, n. 41665/2016), a meno che ad esso non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche (Cass. VI, n. 50333/2013).

Le eventuali condotte realizzate dal coniuge divorziato potranno assumere rilevanza penale in relazione alle singole fattispecie configuratesi ovvero in termini di atti persecutori, aggravati ai sensi dell’art. 612 *bis*, comma 2, c.p., (Cass. VI, n. 3087/2018). Tuttavia, quando tra il soggetto agente e la vittima persista un vincolo nascente dalla filiazione, la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale del figlio minore, derivanti dall’esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi (Cass. VI, n. 33882/2014; Cass. VI, n. 3570/1999), con conseguente sussistenza della più grave fattispecie di maltrattamenti.

Riferimenti bibliografici

Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, *Diritto penale. Parte speciale Volume 2 tomo 1, I delitti contro la persona*, V edizione, Zanichelli, 2020;

Aldo Marino Colacci, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Jovene, 1963;

Franco Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, in Collana Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, n. 21, Tappini Editore, 1979;

Gian Domenico Pisapia, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993;

Francesco Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale vol.1*, XVII edizione, Giuffrè, 2022.